

Le scuole paritarie alle prese con il covid-19

Aggiornamenti/78 – 08 marzo 2021

I chiarimenti non finiscono mai

A cura del prof. Mauro Arena – già dirigente tecnico MIUR – consulente FILINS

Le ultime ore del Capo dipartimento (il dott. Marco Bruschi, ora sostituito con il dott. Stefano Versari) hanno prodotto, contestualmente, un chiarimento ed una smentita.

Il chiarimento costituisce l'ennesima (ultima) nota con la quale il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione manifesta il piacere di intervenire sulle norme appena emanate, procedendo a chiose o spiegazioni, alcune del tutto inutili, altre addirittura improvvise ed improprie, come si dirà poi.

La nota n. 349 del 05.03.2021, con oggetto *Ordinanze del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"; n. 53, recante "Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"; n. 54, recante "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"*, aggiunge ai contenuti già noti (e ai quali opportunamente si rimanda con un link diretto) l'espressione *accompagnamento formativo*, ossia la modalità con la quale lo studente è assistito dall'insegnante assegnato verso la prova dell'esame di Stato del secondo ciclo.

Oltre a ciò, le osservazioni, tanto per l'esame a conclusione del primo ciclo, quanto per quello a conclusione del secondo ciclo, rappresentano poco più che un ripasso delle rispettive ordinanze.

Nella nota n. 343 del 4 marzo (commento in Nota FILINS *Aggiornamenti/77*, dove per una svista è stata posta la data al 4 aprile invece che ovviamente marzo), invece, il Capo dipartimento oltrepassa il segno di una pure inutile ripetizione.

La frenesia di un'ermeneutica raffinata induce il dott. Bruschi ad affermare che *restano attuabili le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 ... nella parte in cui prevedono che vada garantita anche "la frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione"*.

L'indebita interpretazione ha scatenato immediatamente vivaci e comprensibili reazioni.

Va premesso che il D.P.C.M. di riferimento non contiene affatto questa disposizione; esisteva nei precedenti atti, ma non è stata reiterata, e ora la possibilità di una didattica in presenza resta solo per gli studenti con difficoltà educative o per l'uso indispensabile dei laboratori; pertanto volerla considerare ancora attiva non può che essere un evidente errore.

C'è da aggiungere che le cosiddette categorie di lavoratori ritenuti indispensabili (detti *key workers*) non sono mai state formalmente definite (si legga poi la citazione all'articolo di Severgnini).

Ne deriva la difficoltà (o l'impossibilità) all'identificazione di tali lavoratori, sì che da molte parti si sono levate richieste di chiarimento - anche polemiche - in tal senso.

La Lombardia (presidente Fontana e assessora Moratti) vuole *conoscere formalmente quali siano i servizi pubblici essenziali richiamati nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1990 del 05 novembre scorso indirizzata ai Dirigenti scolastici*.

La regione Emilia Romagna (presidente Bonaccini): *La circolare (del MI) non ha un fondamento giuridico chiaro, dato che il Dpcm parla solo di alunni disabili e con bisogni educativi speciali, né sarebbe attuabile in assenza di alcuna indicazione operativa, che definisca precisamente innanzitutto di quali categorie si parli*.

La regione Lombardia (direttrice dell'USR): *le istituzioni scolastiche organizzeranno il servizio tenendo conto del necessario e primario obbligo di rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza.*

E non da ultimo l'Associazione Nazionale Presidi (presidente Giannelli) chiedeva *al Ministero una risposta urgente e univoca per non lasciare tutta la responsabilità sulle spalle dei dirigenti scolastici.*

Quali categorie richiedano la precedenza in relazione allo svolgimento dei servizi essenziali si può rileggere nell'editoriale di Beppe Severgnini (Corriere della sera del giorno 7 marzo): *Vaccinazioni: siamo in una pandemia, non in un film western*, dove si citano gli avvocati, i magistrati tributari e, non ultimi, i commercialisti; non mancano i consiglieri regionali (in Sicilia), ma anche cassieri e commesse nei supermercati.

Giunge così la nota n. 10005 del 7 marzo, a firma del capo di gabinetto Luigi Fiorentino (oggetto: *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti*), nella quale, in una forma gelida che si limita a riportare per intero i lunghi periodi del DPCM interessati, sostanzialmente si afferma che le uniche eccezioni per consentire l'attività didattica in presenza sono costituite da quelle espressamente ivi previste (alunni con difficoltà, uso dei laboratori).